



Titolo

Sanzioni disciplinari – carattere rieducativo – protezione dell’infanzia e della gioventù - rapporto

Descrizione

Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha ritenuto che: “(...) deve essere richiamato il rapporto tra la funzione rieducativa della pena, affermato dall’art. 27, comma 3, Cost., e la protezione che l’ordinamento accorda all’infanzia e alla gioventù, ai sensi dell’art. 31, comma 2, Cost.”. (Collegio di Garanzia dello sport n. 3/2014). Tale principio è ben radicato nel nostro ordinamento tanto che la Corte Costituzionale ha più volte evidenziato il collegamento esistente tra l’articolo 27, comma 3, Cost. in base al quale “Le pene (...) devono tendere alla rieducazione del condannato” e l’articolo 31, comma 2, Cost. per il quale “La Repubblica (...) protegge (...) l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo” – nel senso che tali norme impongono “una incisiva diversificazione, rispetto al sistema punitivo generale ..” (cfr., Corte Cost., sent. n. 168 del 27 aprile 1994).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 120/CFA/2023-2024/D

Presidente

Giordano

Relatore

Trentini

Riferimenti normativi

art. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS

Provvedimenti

SEZ. III - DECISIONE N. 0120 CFA del 17 maggio 2024 (Prf/Sig. Walter Rossi - Sig. Andrea Colucci - A.S.D. Real Carovigno)